

## 1. OGGETTO – EFFICACIA

- 1.1. Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito "CGV") si applicano a tutti gli ordini di soluzioni innovative per la distribuzione, la sigillatura e l'imballaggio attivo e di altri prodotti di confezionamento (di seguito i "PRODOTTI") emessi da qualsiasi società (di seguito il "CLIENTE") in favore della, e accettati dalla, società individuata in calce a ciascuna pagina delle presenti CGV (di seguito il "VENDITORE" o "APTAR"), la quale è direttamente o indirettamente collegata a, ed è in ultimo controllata da, AptarGroup, Inc. Nelle presenti CGV, il CLIENTE ed il VENDITORE sono indicati collettivamente come "PARTI" e singolarmente come "PARTE". Le PARTI prendono atto e convengono espressamente che le presenti CGV, anche se non sottoscritte dal CLIENTE, si applicano a ciascun ORDINE ACCETTATO e prevalgono su qualsiasi condizione di acquisto del CLIENTE o altro documento unilaterale del CLIENTE trasmessi dal CLIENTE al VENDITORE e che il CLIENTE intende applicare ai propri ordini, conferme di ordini o simili documenti, salvo che tali condizioni o documenti siano stati espressamente approvati per iscritto dal VENDITORE. Le presenti CGV si applicheranno anche ai futuri ordini del CLIENTE emessi in relazione ai PRODOTTI, indipendentemente dalla circostanza che il VENDITORE vi abbia o meno fatto esplicito riferimento.
- 1.2. In caso di discrepanza tra le CGV e le condizioni speciali concordate tra le PARTI per iscritto (e.g. un concordato contratto di fornitura) che prevedano le presenti CGV come un addendum alle stesse, le condizioni speciali prevarranno rispetto alle condizioni delle presenti CGV.
- 1.3. Le PARTI potranno rinunciare ai diritti o ai rimedi contemplati nelle presenti CGV solo per iscritto e in nessun caso tali rinunce e/o il mancato o non tempestivo esercizio di un diritto o di un rimedio ai sensi delle presenti CGV saranno considerati quali rinunce ai successivi ed ulteriori diritti o rimedi.
- 1.4. Qualora un giudice o un'altra autorità competente ritenesse invalida, inefficace o illegittima, in tutto o in parte, una o più clausole delle presenti CGV, l'intera clausola o la parte della clausola interessata, nei limiti di quanto necessario, sarà considerata come eliminata senza che ciò possa incidere sulla validità e sull'efficacia delle altre clausole o del resto di tale clausola. In tali circostanze, le PARTI concorderanno in buona fede le modifiche alle presenti CGV nella misura necessaria per garantire i diritti delle PARTI ed i vantaggi che saranno il più possibile simili a quelli previsti dalle presenti CGV.

## 2. DEFINIZIONI

- 2.1. "INFORMAZIONI CONFIDENZIALI" significa qualsiasi informazione conosciuta dal CLIENTE in relazione alle presenti CGV e/o un ORDINE ACCETTATO o divulgata al CLIENTE dal VENDITORE, sia direttamente che indirettamente, oralmente, per iscritto o a seguito di ispezioni sulle apparecchiature, sui materiali o sui processi utilizzati dal VENDITORE che include le informazioni che sono di proprietà di terzi (inclusa, per evitare qualsiasi dubbio, qualsiasi società collegata al VENDITORE). Le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI, espressamente includono i DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE del VENDITORE, i SEGRETI COMMERCIALI, tutte le informazioni e i dati relativi a ricerche, sviluppi, produzioni, confezionamento, controlli, vendita e commercializzazione dei prodotti del VENDITORE incluse, senza limitazioni, informazioni economiche, piani di sviluppo di business e tecnici, tariffe, strategie di mercato, dati, informazioni tecniche, know-how, prototipi, modelli, campioni, disegni, brevetti, domande di brevetto, diritti d'autore, migliorie e invenzioni (brevettabili o meno) e altri diritti d'autore, informazioni sul processo e sul prodotto, metodi di fabbricazione, beni immateriali, e opere d'arte realizzate dal CLIENTE (o da un terzo per conto del CLIENTE) che sono basati sulle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI del VENDITORE o di un terzo.
- 2.2. "DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE" o "DPI" significa diritto brevettuale, diritto relativo a invenzioni, diritti d'autore, marchi, diritti relativi a design, diritti relativi a modelli di utilità, diritti relativi a banche dati, know-how, diritti relativi a informazioni confidenziali, avviamento, segreti commerciali, e altri diritti di proprietà intellettuale o simili, inclusi miglioramenti degli stessi, in qualsiasi parte del mondo che possano sussistere di volta in volta, sia registrati o non registrati ed incluso il diritto di richiederne la registrazione.
- 2.3. "SEGRETI COMMERCIALI" significa "segreti commerciali" come definito dalla Direttiva UE 94/32016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate e dalla legislazione nazionale di attuazione.

## 3. ORDINI

- 3.1. Tutti i preventivi forniti dal VENDITORE (ciascuno un "PREVENTIVO") sono (i) un aspetto essenziale delle trattative preliminari tra le PARTI e (ii) come tali, nessun PREVENTIVO sarà considerato un'offerta del VENDITORE a fornire i PRODOTTI al CLIENTE come indicato nel PREVENTIVO. L'accettazione del PREVENTIVO da parte del CLIENTE sarà considerata un'offerta del CLIENTE ad acquistare i PRODOTTI ai sensi delle CGV ("PREVENTIVO OFFERTA").
- 3.2. Ciascun ordine relativo ai PRODOTTI emesso dal CLIENTE ("ORDINE"), indipendentemente dal mezzo utilizzato per la trasmissione di tale ORDINE (inclusi qualsiasi formato elettronico di trasmissione), sarà considerato quale offerta del CLIENTE all'acquisto dei PRODOTTI ai sensi delle presenti CGV.
- 3.3. Il VENDITORE non è vincolato (i) al PREVENTIVO OFFERTA; o (ii) a qualsiasi ORDINE a meno che e fintanto che il VENDITORE non avrà accettato tale PREVENTIVO OFFERTA o ORDINE (ciascuno un "ORDINE ACCETTATO") a seguito di conferma per iscritto di tale PREVENTIVO OFFERTA o ORDINE (ciascuno una "CONFERMA D'ORDINE").
- 3.4. Tutti i PREVENTIVI emessi dal VENDITORE sono validi per un periodo di 30 giorni di calendario a meno che il PREVENTIVO espressamente riporti un periodo differente.
- 3.5. Il VENDITORE può, a sua esclusiva discrezione, accettare o rifiutare qualsiasi richiesta di cancellazione o modifica da parte del CLIENTE relativa ad un ORDINE ACCETTATO. Per evitare qualsiasi dubbio, ove una richiesta è fatta per cancellare o modificare un ORDINE ACCETTATO e tale richiesta viene rifiutata, l'ORDINE ACCETTATO continuerà ad essere pienamente in vigore ed efficace.
- 3.6. Se il VENDITORE accetta una modifica proposta dal CLIENTE in qualsiasi ORDINE ACCETTATO, tale modifica dovrà essere formalizzata tramite l'emissione di una nuova CONFERMA D'ORDINE, che dovrà, in aggiunta all'aggiornamento dell'originale ORDINE ACCETTATO per riflettere la modifica, specificare l'importo di qualsiasi spesa e/o costo sostenuto dal VENDITORE per tale modifica ("SPESA"). La nuova CONFERMA D'ORDINE sostituirà l'originale ORDINE ACCETTATO e sarà vincolante per il VENDITORE e per il CLIENTE dopo che tale CONFERMA D'ORDINE sarà inviata al CLIENTE. Se il VENDITORE accetta una cancellazione da parte del CLIENTE, il VENDITORE dovrà fatturare le spese e/o i costi sostenuti dal VENDITORE a causa di tale cancellazione e dovrà applicare una penale minima pari al 20% del rispettivo ordine.

## 4. PRODUZIONE – QUANTITÀ

- 4.1. I PRODOTTI del VENDITORE sono fabbricati, imballati e consegnati in conformità alle previsioni contenute (i) negli accordi per la qualità del VENDITORE, (ii) nelle specifiche tecniche o di imballaggio standard del VENDITORE e (iii) nelle specifiche logistiche standard del VENDITORE (tale documentazione e informazioni sono le "SPECIFICHE").
- 4.2. Quando il CLIENTE richiede al VENDITORE di acquistare componenti o sottosistemi o di subaltare servizi, dal CLIENTE o da fornitori designati dal CLIENTE, il VENDITORE non avrà alcuna responsabilità per la qualità, l'idoneità, o la fornitura di tali beni o servizi.
- 4.3. La quantità minima di PRODOTTI per ORDINE e/o consegna ("MOQ") è dichiarata nel preventivo del VENDITORE e nella CONFERMA D'ORDINE per PRODOTTI standard e personalizzati.
- 4.4. Ciascun ORDINE di PRODOTTI consegnato non potrà essere superiore o inferiore di oltre il 5% rispetto alla quantità specificata nella CONFERMA D'ORDINE e tali variazioni non saranno una violazione delle presenti CGV e il VENDITORE avrà il diritto di presentare una fattura in relazione alla quantità effettivamente consegnata. Se la quantità dei PRODOTTI consegnati dal VENDITORE è più del 5% superiore rispetto alla quantità nella CONFERMA D'ORDINE, il CLIENTE avrà diritto sia ad accettare che rifiutare i PRODOTTI in eccesso oltre il limite del 5%. Se il CLIENTE accetta tali PRODOTTI, tale consegna in eccesso non sarà in violazione delle presenti CGV ed il VENDITORE avrà il diritto di presentare una fattura in relazione alla quantità effettivamente consegnata.

## 5. CONSEGNE

- 5.1. I PRODOTTI sono venduti con resa FCA stabilimento del VENDITORE (Incoterms 2020). Per evitare ogni dubbio, riferimenti a PRODOTTI nello stato "consegnati" e la "consegna" degli stessi nelle presenti CGV sarà interpretato alla luce di FCA (Incoterms 2020).
- 5.2. In caso di mancato ritiro dei PRODOTTI da parte del CLIENTE alla data di consegna indicata nella CONFERMA D'ORDINE, il VENDITORE si riserva il diritto di fatturare i costi della loro custodia al 2,5% del prezzo indicato nella CONFERMA D'ORDINE ogni mese fino a che i PRODOTTI non saranno ritirati. Se i PRODOTTI non saranno ritirati entro 60 giorni di calendario a partire dalla data concordata per la consegna, il VENDITORE, senza pregiudizio rispetto ad altri diritti e rimedi, avrà il diritto di (i) vendere i PRODOTTI a terzi, o di (ii) emettere fattura al CLIENTE per tali PRODOTTI se tali PRODOTTI non potranno essere venduti a terzi. Saranno a carico del CLIENTE tutti i costi e le spese sostenuti dal VENDITORE in relazione a tale vendita.
- 5.3. I "lead times" (tempi di risposta) ed i termini indicati per la consegna nella CONFERMA D'ORDINE costituiscono solo un dato di riferimento. Il VENDITORE farà quanto ragionevole in suo potere per rispettare tali termini, ma il tempo non sarà essenziale a tale fine. Il VENDITORE non sarà ad alcun titolo responsabile per ritardi nella consegna dei PRODOTTI causati da EVENTI DI FORZA MAGGIORE, così come definiti nell'Articolo 11, o la mancata comunicazione di adeguate istruzioni per la consegna dei PRODOTTI da parte del CLIENTE al VENDITORE o di qualsiasi altra istruzione relativa alla fornitura dei PRODOTTI.
- 5.4. Indipendentemente da quanto stabilito nell'Articolo 5.2, i "lead times" non inizieranno a decorrere fino a quando il CLIENTE non avrà fornito al VENDITORE tutte le informazioni tecniche necessarie per eseguire l'ORDINE e/o mettere a punto gli strumenti di credito o di pagamento previsti nella CONFERMA D'ORDINE.
- 5.5. In caso di vendita intracomunitaria, il CLIENTE dovrà fornire al VENDITORE, entro il giorno 10 del mese successivo a quello della vendita, tutti i documenti necessari affinché il VENDITORE possa beneficiare dell'esenzione dall'IVA come previsto dalla normativa europea e locale in vigore al momento della consegna. Qualora al VENDITORE venga negata l'esenzione dall'IVA sulla vendita intracomunitaria a causa del mancato rispetto di tale disposizione da parte del CLIENTE, il CLIENTE si farà carico dell'IVA, degli interessi e delle relative sanzioni applicate al VENDITORE.

## 6. PREZZO – PAGAMENTO

- 6.1. I PRODOTTI sono fatturati dal VENDITORE alla consegna o successivamente alla consegna, secondo il prezzo indicato nella CONFERMA D'ORDINE o, nel caso in cui la CONFERMA D'ORDINE non indichi un prezzo, secondo il listino prezzi corrente alla data della CONFERMA D'ORDINE. Il prezzo dei PRODOTTI non include le spese ed i costi di imballaggio e trasporto, IVA e qualsiasi altra tassa o imposta, che saranno fatturati in aggiunta al prezzo, ove applicabili.
- 6.2. Le fatture saranno pagate in Euro entro 30 giorni di calendario dalla data della fattura, mediante bonifico bancario. Senza possibilità di sconto in caso di pagamento anticipato. Le spese sostenute per qualsiasi operazione di pagamento saranno ad esclusivo carico del CLIENTE. I pagamenti non si considereranno effettuati se non quando l'importo del prezzo di vendita sarà accreditato sul conto corrente del VENDITORE.

- 6.3. Il VENDITORE potrà domandare pagamenti anticipati, la prestazione di una garanzia (deposito o altro) o potrà modificare qualsiasi dei termini di pagamento in qualsiasi momento, in particolare se le informazioni circa la situazione finanziaria del CLIENTE evidenzino un rischio di insoluto in relazione al pagamento del prezzo di vendita dei PRODOTTI.
  - 6.4. I pagamenti parziali del CLIENTE verranno imputati come segue: (i) fatture scadute (a cominciare dalla più data); (ii) interessi sul ritardo pagamento; e (iii) pagamento delle spese sostenute dal VENDITORE per recuperare i ritardati pagamenti.
  - 6.5. Ogni ritardo nel pagamento comporterà l'applicazione di interessi moratori per ritardato pagamento al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento più recenti, aumentato di (10) punti (come meglio dettagliato in ciascuna legge nazionale applicabile in attuazione della Direttiva UE 7/2011 del 16 febbraio 2011 sul contrasto al ritardo nei pagamenti nelle operazioni commerciali (come modificato). In aggiunta, il CLIENTE riconosce che il VENDITORE avrà diritto di addebitare al CLIENTE qualsiasi costo per recuperare i ritardati pagamenti.
  - 6.6. Se una fattura non è stata interamente pagata alla data di scadenza, il VENDITORE potrà, di sua esclusiva discrezione, fissare un termine ragionevole entro il quale il CLIENTE sarà tenuto al pagamento delle fatture insolute e/o, senza che ciò possa pregiudicare eventuali altri diritti e rimedi, (i) cancellare e/o sospendere la lavorazione di qualsiasi altro ORDINE relativo ai PRODOTTI che sono stati accettati ai sensi delle presenti CGV o qualsiasi altra condizione tra le PARTI; e/o (ii) richiedere l'immediato pagamento di qualsiasi somma residua ancora dovuta; e/o (iii) domandare garanzie di pagamento o pagamenti anticipati rispetto a ordini futuri relativi a prodotti (iv) richiedere che i PRODOTTI siano riconsegnati al VENDITORE e, a seguito di tale richiesta, il CLIENTE dovrà tempestivamente, in ogni caso entro 7 giorni di calendario, riconsegnare tali PRODOTTI al VENDITORE a spese e rischio del CLIENTE.
  - 6.7. Il CLIENTE verserà integralmente le somme dovute in forza dell'ORDINE senza applicare deduzioni o trattenute eccetto quanto stabilito dalla legge. Se è richiesta una qualunque deduzione o trattenuta, il CLIENTE dovrà, quando effettuerà il pagamento a cui la deduzione o la trattenuta si riferisce, pagare al VENDITORE tali importi in aggiunta in modo che sia garantito al VENDITORE di ricevere lo stesso importo totale che avrebbe ricevuto se tale deduzione o trattenuta non fosse stata richiesta.
  - 6.8. Qualsiasi pagamento effettuato ai sensi delle presenti CGV non include alcuna proprietà, licenza, vendite privilegiate, servizio, uso, accesse, valore aggiunto, entrate lorde, spese, dazi, tasse o altre imposte simili di qualsiasi natura applicate ora o in futuro se non esplicitamente incluso per iscritto nella fattura, siano esse federali, statali o locali. Ove applicabile, IVA o qualsiasi altra imposta di qualsiasi natura saranno fatturate immediatamente dal VENDITORE in aggiunta a qualsiasi somma per la quale sono calcolate e saranno pagate dal CLIENTE per intero senza detrazioni. Se pertinente, le PARTI pagheranno tempestivamente l'importo delle imposte prelevate e si forniranno reciprocamente dichiarazioni fiscali ufficiali, altre prove inerenti ad obbligazioni di natura fiscale, unitamente a prove di pagamento o qualsiasi altra documentazione equivalente richiesta dalla legge applicabile. Le PARTI si impegnano inoltre a compiere ogni ragionevole sforzo per cooperare l'una con l'altra al fine di minimizzare o eliminare legalmente qualsiasi tassa di cui sopra di qualsiasi natura, quando possibile.
  - 6.9. Qualsiasi acconto pagato dal CLIENTE non sarà rimborsato dal VENDITORE, ma compensato come credito su future fatture, se presenti.
- ## 7. PROPRIETÀ – RISCHI
- 7.1. La proprietà dei PRODOTTI sarà trasferita in capo al CLIENTE solo a seguito del pagamento integrale del loro prezzo, di interessi e costi aggiuntivi, unitamente a tutte le altre somme che sono, o che saranno, dovute al VENDITORE dal CLIENTE in relazione ai PRODOTTI. Il VENDITORE avrà diritto a porre in essere ed intraprendere tutte le azioni e gli adempimenti legali richiesti o necessari per conservare e assicurare il proprio titolo ai sensi della legge nazionale applicabile.
  - 7.2. Il rischio sui PRODOTTI si trasferisce al CLIENTE a seguito della consegna dei PRODOTTI come definita nell'Articolo 5 o in conformità con Incoterm 2020 riferito all'ORDINE. Dal momento della consegna, il CLIENTE sopporterà tutti i rischi di perdita o danneggiamento dei PRODOTTI. Il CLIENTE garantisce di aver stipulato una polizza assicurativa con una rispettabile compagnia assicurativa che copre tutti i danni o le perdite che i PRODOTTI potrebbero subire dalla data della loro consegna, inclusi, senza limitazioni, perdite, furto, incendi, danni conseguenti ad allagamenti o eventi naturali. Il CLIENTE, su richiesta del VENDITORE, consegnerà copia della polizza sottoscritta.
  - 7.3. Fino all'integrale trasferimento del titolo di proprietà sui PRODOTTI al CLIENTE, il CLIENTE (i) farà in modo che i PRODOTTI siano facilmente identificabili, incluso senza limitazioni, custodendo i PRODOTTI (senza costi aggiuntivi per il VENDITORE) separatamente da tutti gli altri prodotti del CLIENTE o di terzi; e (ii) conserverà i PRODOTTI in condizioni soddisfacenti.
  - 7.4. Fino all'integrale trasferimento del titolo di proprietà sui PRODOTTI al CLIENTE, il CLIENTE potrà utilizzare, trattare, consumare o rivendere i PRODOTTI solo nel corso della normale e abituale attività di impresa del CLIENTE (e.g. produzione, riempimento, processo di assemblaggio).
  - 7.5. Il VENDITORE avrà il diritto di richiedere il pagamento del prezzo dei PRODOTTI indipendentemente dalla riserva di proprietà dei PRODOTTI.
  - 7.6. Prima del pagamento della relativa fattura da parte del CLIENTE, il diritto del CLIENTE al possesso, all'uso ed alla rivendita dei PRODOTTI cesserà immediatamente se: (i) il CLIENTE smetta di commerciare o appaia, secondo la ragionevole opinione del VENDITORE, che il CLIENTE stia per cessare la propria attività o sia soggetto ad una procedura di insolvenza come definita nel Regolamento UE n. 848/2015 o procedure di insolvenza simili ai sensi di qualsiasi altra legge nazionale applicabile; (ii) il CLIENTE non provveda al pagamento delle somme dovute al VENDITORE in relazione ad un ORDINE ACCETTATO o ad altro contratto tra CLIENTE e VENDITORE; (iii) il CLIENTE costituisca in qualsiasi modo oneri o gravami sui PRODOTTI; o (iv) l'ORDINE ACCETTATO venga per qualsiasi motivo annullato.
  - 7.7. Il CLIENTE autorizza il VENDITORE, i suoi agenti, dipendenti e subcontrattanti ad accedere, in ogni momento, nello stabilimento presso cui i PRODOTTI sono o possono essere immagazzinati per ispezionarli e, se il diritto del CLIENTE al possesso, all'uso e alla rivendita sia venuto meno, a recuperarli.
  - 7.8. I diritti del VENDITORE ai sensi del presente Articolo 7 sopravvivranno alla cessazione dell'ORDINE ACCETTATO o delle presenti CGV.
- ## 8. GARANZIA
- 8.1. Il VENDITORE garantisce che alla consegna e per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna ("PERIODO DI GARANZIA"), i PRODOTTI saranno (i) conformi alle SPECIFICHE e (ii) esenti da difetti materiali nel disegno, materiale e manodopera.
  - 8.2. Il VENDITORE, nella misura massima consentita dalla legge, non sarà ritenuto responsabile in alcun modo per l'idoneità, la adattabilità o la compatibilità dei PRODOTTI rispetto ai bisogni e alle esigenze del CLIENTE per la fabbricazione di prodotti finiti, semifiniti o intermedi; per l'incorporazione dei PRODOTTI in altri prodotti e per l'utilizzo dei PRODOTTI nell'erogazione o verniciatura di qualsiasi sostanza. Il VENDITORE, nella misura massima consentita dalla legge, non sarà altresì ritenuto responsabile in alcun modo in relazione alla violazione di diritti di terzi o pretese di appropriazione indebita (in particolare, violazione o appropriazione indebita di DPI) in relazione ai PRODOTTI (incluso, a titolo esemplificativo, quelle relative alla forma del PRODOTTO o le sue specifiche vive).
  - 8.3. Fermo restando qualsiasi parere tecnico fornito dal VENDITORE, sia oralmente che per iscritto, o qualsiasi test (in particolare test tecnici di omologazione) realizzati dal VENDITORE su richiesta del CLIENTE, è esclusiva responsabilità del CLIENTE: (i) scegliere i PRODOTTI e definire le specifiche speciali o personalizzate in relazione alla tecnica o all'imballaggio dei PRODOTTI; (ii) fare in modo che i PRODOTTI ordinati dal VENDITORE siano adatti all'uso a cui sono destinati; (iii) fare in modo che i PRODOTTI siano compatibili con la sostanza e con altri componenti che il CLIENTE inserirà nella confezione finita e con i prodotti venduti dal CLIENTE; (iv) fare in modo che i prodotti finiti che immette sul mercato siano conformi alle normative applicabili; e (v) garantire che le specifiche personalizzate e/o le istruzioni comunicate al VENDITORE non violano né violeranno o comporteranno l'appropriazione indebita di diritti di terzi (incluso a titolo esemplificativo la violazione o appropriazione indebita dei DPI).
  - 8.4. Il CLIENTE riconosce ed acconsente che, nella misura in cui i servizi sono forniti dal VENDITORE al CLIENTE, tali servizi sono forniti "così come sono". Fatto salvo l'Articolo 10.1, (i) la ricezione di qualsiasi servizio e qualsiasi affidamento a tale servizio da parte del CLIENTE è interamente a rischio del CLIENTE; e (ii) il VENDITORE non accetta alcuna responsabilità nei confronti del CLIENTE, e il CLIENTE riconosce ed acconsente che il VENDITORE non ha alcuna responsabilità nei confronti del CLIENTE in relazione a tali servizi.
  - 8.5. Il VENDITORE, nella misura massima consentita dalla legge, non sarà ritenuto responsabile in alcun modo relativamente ai PRODOTTI in caso di (i) modifiche o alterazioni effettuate dal CLIENTE sui PRODOTTI; (ii) uso scorretto, custodia irregolare dei PRODOTTI (in particolare, l'uso dopo la data di scadenza) e/o violazione delle istruzioni ricevute dal VENDITORE (iii) negligenza o omissione custodia dei PRODOTTI da parte del CLIENTE, (iv) usage normale dei PRODOTTI.
  - 8.6. Il CLIENTE si impegna ad informare i propri clienti, fornitori o contraenti delle condizioni e dei limiti relativi all'uso e alla custodia dei PRODOTTI.
  - 8.7. Il VENDITORE esclude qualsiasi garanzia relativa a componenti o materiali forniti dal CLIENTE e non eseguirà nessun controllo qualità prima del loro utilizzo per la fabbricazione dei PRODOTTI. Qualsiasi componente e materiale fornito dal CLIENTE si considerano conformi ai requisiti relativi al CLIENTE e alla normativa applicabile ed il CLIENTE sarà il solo ed esclusivo responsabile del controllo di detta conformità.
  - 8.8. Salvo ogni previsione contraria dei presenti CGV o in qualsiasi ORDINE, prototipi, campioni e gli altri prodotti di sviluppo forniti dal VENDITORE non sono destinati ad un uso commerciale e sono resi disponibili solo "COSÌ COME SONO" e senza alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita. Il VENDITORE non si assume alcuna responsabilità nei confronti del CLIENTE in relazione ai tali prototipi, campioni e altri prodotti di sviluppo.
  - 8.9. Nei più ampi limiti concessi dalla legge, è esclusa ogni ulteriore garanzia, condizione e altro termine ai sensi di legge o di "common law" rispetto a quanto stabilito nelle presenti CGV.
- ## 9. CONTROLLI ALLA CONSEGNA – RECLAMI
- 9.1. Tutti i PRODOTTI saranno esaminati e controllati dal CLIENTE al momento della consegna, al fine di valutarne la conformità all'ORDINE ACCETTATO e alle SPECIFICHE. Per i PRODOTTI consegnati dal VENDITORE ai sensi delle garanzie di qualità del VENDITORE, si applicheranno le previsioni del relativo accordo sulle garanzie di qualità del VENDITORE.
  - 9.2. Il CLIENTE, entro 3 giorni di calendario dalla scoperta, ma non oltre 21 giorni di calendario dalla data di consegna dei PRODOTTI, informerà il VENDITORE per iscritto di qualsiasi difetto o difformità dei PRODOTTI che risulti riconoscibile in base ad un ragionevole controllo di conformità (o che sarebbe risultato riconoscibile in base ad un ragionevole controllo di conformità qualora fosse stato eseguito) senza pregiudizio alcuno per eventuali pretese nei confronti dei vettori, in conformità a quanto previsto nel successivo Articolo 9.5. In mancanza di qualsiasi comunicazione di reclamo, entro il suddetto termine di 21 giorni di calendario, la consegna si considererà accettata dal CLIENTE e il VENDITORE, fermo restando quanto previsto all'Articolo 9.3, non sarà più responsabile (sia

di natura contrattuale, di natura extracontrattuale (inclusa la negligenza), sia per violazione di obblighi di legge, sia per risarcimento o altrimenti) dei difetti e delle difformità dei PRODOTTI consegnati.

- 9.3. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 9.4., nel caso in cui i PRODOTTI consegnati siano difformi o difettosi per cause non imputabili al CLIENTE (o a terzi che agiscono per conto del CLIENTE) e tali difetti o difformità non fossero riconoscibili ad un ragionevole controllo ai sensi dell'Articolo 9.1 ("DIFETTI OCCULTI"), il CLIENTE informerà immediatamente il VENDITORE delle relative richieste, e al massimo entro 3 giorni lavorativi successivi alla scoperta del difetto o non conformità. In mancanza di una richiesta entro tale periodo di 3 giorni lavorativi, il VENDITORE non potrà più essere ritenuto responsabile di quei difetti o difformità dei PRODOTTI consegnati non riconoscibili al momento della consegna.
- 9.4. Il CLIENTE accetta che, in relazione ad un DIFETTO OCCULTO, il VENDITORE non sarà ritenuto responsabile nei confronti del CLIENTE (sia di natura contrattuale, sia di natura extracontrattuale (inclusa la negligenza), sia per violazione di obblighi di legge, sia per risarcimento o altrimenti) in relazione a qualsiasi pretesa relativa a qualsiasi non conformità o difetti dei suoi PRODOTTI nella misura in cui tale pretesa sia presentata alla data di o dopo la data di 365 giorni dalla data di consegna. Per evitare qualsiasi dubbio, il termine di decadenza indicato nel presente Articolo 9.4 non estende in alcun modo il termine di decadenza di 21 giorni indicato all'Articolo 9.2 in relazione alla non conformità o ai difetti che non sono DIFETTI OCCULTI.
- 9.5. Il CLIENTE adatterà tutte le misure necessarie non appena scoprirà un difetto dei PRODOTTI o una difformità nelle SPECIFICHE, inclusa l'eventuale interruzione immediata della produzione al fine di limitare conseguenze dannose che potrebbero essere provocate da tali difetti o difformità.
- 9.6. In caso di una presunta difformità o difetto dei PRODOTTI, il CLIENTE consegnerà al dipartimento qualità o al dipartimento amministrazione del VENDITORE, entro 14 giorni di calendario dalla sua scoperta (i) una descrizione dettagliata e completa della presunta difformità o difetto (incluso qualsiasi riferimento alle previsioni di qualsiasi contratto sulla qualità ove applicabile); (ii) tutte le informazioni necessarie richieste dal VENDITORE, inclusi gli elementi di tracciabilità, al fine di analizzare l'origine del difetto o della difformità; e (iii) campioni di tali difettosi o difformi PRODOTTI. Il VENDITORE, agendo in modo adeguato e in buona fede, verificherà se i campioni siano difettosi o difformi senza ingiustificato ritardo. Il CLIENTE non potrà restituire nessun PRODOTTO (diverso dai relativi campioni sopra menzionati) al VENDITORE senza che il difetto o la difformità siano stati accertati dal VENDITORE. Se il VENDITORE accerta che i campioni non sono difettosi o non sono difformi, il VENDITORE restituirà i relativi PRODOTTI al CLIENTE ed il CLIENTE rimborserà al VENDITORE le spese sostenute per esaminare i difetti e le difformità contestate e per la restituzione dei PRODOTTI. Il CLIENTE, salvo diverso e preventivo accordo scritto con il VENDITORE, si asterrà dal riparare o dal far riparare a terzi il PRODOTTO che considera difettoso o difforme.
- 9.7. In caso di disaccordo tra CLIENTE e VENDITORE circa la sussistenza, la natura, l'origine o la misura della difformità o difetti dei PRODOTTI, il VENDITORE, agendo adeguatamente e in buona fede, potrà scegliere un esperto indipendente che potrà essere contattato per accertare la causa che ha originato tale presunto difetto. I risultati delle analisi di tale esperto saranno considerati definitivi e vincolanti per entrambe le PARTI. Il costo delle analisi sarà sostenuto dalla PARTE alla quale è attribuibile il difetto o la difformità dei PRODOTTI o dal CLIENTE qualora nessun difetto o nessuna difformità sia stata riscontrata nel PRODOTTO.
- 9.8. Il CLIENTE accetta che qualsiasi variazione o differenza riscontrata nei PRODOTTI rispetto ai prototipi, modelli, modelli in miniatura, disegni, opuscoli, siti web, e pubblicità, i quali costituiscono un mero riferimento, non potranno essere considerati quali difetti o difformità.
- 9.9. Qualora la consegna di un PRODOTTO espressamente conosciuto dal VENDITORE per iscritto come difforme o difettoso e con riferimento al presente Articolo 9, il VENDITORE riparerà o sostituirà i PRODOTTI, entro i nuovi termini concordati per la produzione e la consegna dei PRODOTTI. Se il VENDITORE non intendesse o non fosse in grado di riparare o sostituire i PRODOTTI, specialmente nel caso di inopportuno ritardo imputabile al VENDITORE, o se la riparazione o la sostituzione non riuscissero, il CLIENTE potrà risolvere l'ORDINE ACCETTATO. Un PRODOTTO potrà ritenersi non riparato o sostituito solo dopo un fallito tentativo di riparazione o sostituzione e, in tali circostanze, il diritto del CLIENTE al risarcimento del danno sarà soggetto ai termini di cui all'Articolo 10.
- 9.10. Il CLIENTE manterrà a disposizione del VENDITORE i PRODOTTI difettosi o li restituirà previa apposita autorizzazione da parte del VENDITORE, in buone condizioni e, per quanto possibile, nella confezione originaria. I costi relativi al trasporto di tali PRODOTTI nonché al trasporto dei PRODOTTI consegnati in sostituzione o riparati saranno a carico del VENDITORE.
- 9.11. Solo previo consenso scritto del VENDITORE, il CLIENTE distruggerà tutti i PRODOTTI difettosi a spese del VENDITORE ed in conformità alle leggi applicabili e ai requisiti regolamentari. In tali circostanze, il CLIENTE dovrà fornire al VENDITORE un certificato di distruzione.
- 9.12. I rimedi previsti dal presente Articolo 9 in relazione alla mancata conformità di un PRODOTTO alla garanzia di cui all'Articolo 8.1, costituiscono i soli ed esclusivi rimedi a disposizione del CLIENTE e la sola ed esclusiva responsabilità del VENDITORE.

## 10. RESPONSABILITÀ

- 10.1. Il VENDITORE sarà responsabile nei confronti del CLIENTE per tutte le perdite derivanti da o in relazione alle presenti CGV e a un ORDINE ACCETTATO, fatto salvo che, e salvo qualsiasi altra previsione delle presenti CGV, fermo restando quanto disposto dall'Articolo 10.2, il VENDITORE non sarà responsabile nei confronti del CLIENTE (a titolo contrattuale o extracontrattuale (inclusa la negligenza), per violazione dei doveri di legge, risarcimento o altro) per qualsiasi (i) perdita di componenti e costi di produzione dei prodotti finiti, semifiniti o intermedi del CLIENTE; o (ii) costi sostenuti dal CLIENTE per procurarsi prodotti sostitutivi; o (iii) mancati ricavi; mancati profitti (diretti o indiretti); o (iv) mancati guadagni; svalutazione dell'avviamento; danno alla reputazione; o (v) pretese di terzi contro il CLIENTE o altri risarcimenti o somme corrisposte dal CLIENTE in favore dei suoi clienti; o (vi) perdite indirette o consequenziali.
- 10.2. La responsabilità del VENDITORE nei confronti del CLIENTE, se presente, non può essere esclusa in caso di (i) dolo o colpa grave, (ii) danni derivanti da morte o lesioni personali causate dal VENDITORE; (iii) frode ed dichiarazioni fraudolente (iv) qualsivoglia ipotesi per cui sarebbe illegittimo per il VENDITORE escludere o tentare di escludere la sua responsabilità.
- 10.3. Salvo qualsiasi altra previsione delle presenti CGV, fermo restando quanto disposto dagli Articoli 10.1 e 10.2, e nei limiti consentiti dalla legge per l'Articolo 10.2, la responsabilità complessiva del VENDITORE nei confronti del CLIENTE derivante da o connessa alle presenti CGV e a qualsiasi ORDINE ACCETTATO, sia essa di natura contrattuale o extracontrattuale, per falsa rappresentazione, per legge o a qualsiasi altro titolo, inclusa per negligenza (o la negligenza di un soggetto per il quale il VENDITORE è indirettamente responsabile), non dovrà eccedere il 150% del prezzo di vendita del relativo lotto di PRODOTTI che ha dato luogo a tale responsabilità.
- 10.4. Le esclusioni o limitazioni di responsabilità previste nelle presenti CGV si intendono altresì previste in nome e a favore dei dipendenti, agenti e subcontraenti del VENDITORE come se le parole "suoi dipendenti, agenti e subcontraenti" seguissero la parola VENDITORE ovunque appaia in quelle clausole.

## 11. FORZA MAGGIORE

- 11.1. Nel caso in cui al VENDITORE sia impedito di eseguire qualsiasi delle sue obbligazioni sottese all'ORDINE ACCETTATO e alle presenti CGV da un evento che sia estraneo al suo ragionevole controllo incluso, a titolo esemplificativo, indisponibilità di prodotti, ritardi del vettore, ritardi dovuti ad incendio, inondazione, tempesta, gravi condizioni meteo, epidemie e/o pandemie, interruzioni di corrente, controversie di lavoro, atti di guerra, terrorismo, embargo, carenza di offerta di materie prime o di componenti o di atti di qualsiasi governo o di qualsiasi organismo (un "EVENTO DI FORZA MAGGIORE"), il VENDITORE non potrà essere ritenuto responsabile per tali inadempimenti nei confronti del CLIENTE. Senza pregiudizio per quanto precede, in tali circostanze, il VENDITORE potrà, a sua discrezione, cancellare l'ORDINE ACCETTATO, sospenderne la sua esecuzione, posticipare la data di consegna o cedere l'ORDINE ACCETTATO ad un'altra società del gruppo del VENDITORE. Se un EVENTO DI FORZA MAGGIORE si verifica impedendo al VENDITORE di eseguire qualsiasi delle sue obbligazioni, il VENDITORE informerà tempestivamente il CLIENTE e cercherà di trovare una soluzione consultando il CLIENTE. Nel caso in cui l'ORDINE ACCETTATO venga sospeso o la data di consegna sia posticipata, il CLIENTE adatterà tutte le misure necessarie per estendere, a proprie spese, la validità dei mezzi di pagamento nel periodo in cui tale ORDINE resterà sospeso e fino a quando la consegna potrà essere effettuata.

## 12. RISERVATEZZA

- 12.1. Il CLIENTE si impegna, per l'intera durata della propria collaborazione con il VENDITORE e per il successivo periodo di 10 anni ("TERMINE") a mantenere strettamente riservate e a non usare le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI. Tuttavia, tutti i SEGRETI COMMERCIALI dovranno rimanere confidenziali anche successivamente al TERMINE. L'obbligo di confidenzialità non si estende alle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI di pubblico dominio o divenute tali per cause diverse dalla violazione degli obblighi di confidenzialità da parte del CLIENTE, che sono state legittimamente divulgate da terzi, o nei limiti in cui il CLIENTE sia tenuto a divulgarle in forza di una disposizione di legge o di un ordine amministrativo o giudiziale.
- 12.2. Il CLIENTE acconsente che il VENDITORE subirà un danno irreparabile in caso di violazione da parte del CLIENTE dei suoi patti ai sensi del presente Articolo 12, il cui valore monetario è impossibile da accertare. Di conseguenza, in tal caso, il VENDITORE avrà diritto ad un provvedimento ingiuntivo e ad altri rimedi equi oltre a qualsiasi altro rimedio di cui possa disporre, senza la necessità di versare una cauzione o altra garanzia. Fermo restando quanto disposto sopra, il CLIENTE sarà pienamente responsabile nei confronti del VENDITORE per tutti i danni, compreso il lucro cessante, relativi alla violazione del presente Articolo 12.
- 12.3. Il CLIENTE non analizzerà, non tenterà di modificare o di invertire la progettazione e non cercherà di determinare in altro modo la struttura di qualsiasi PRODOTTO o di qualsiasi altra tecnologia APTAR.

## 13. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 13.1. Il VENDITORE non trasferirà al CLIENTE nessun DPI in relazione o connesso ai PRODOTTI risultanti dalla fornitura, progettazione e/o fabbricazione dei PRODOTTI e/o dagli studi e delle analisi effettuate dal VENDITORE in relazione alla progettazione e alla fabbricazione dei PRODOTTI per un CLIENTE (inclusi, a titolo esemplificativo, per la predisposizione di specifiche tecniche personalizzate per il CLIENTE, per lo sviluppo di un nuovo PRODOTTO con riguardo ad un contratto di ricerca e sviluppo, o per il miglioramento della qualità e del prezzo di costo dei PRODOTTI) e tutti tali DPI in relazione allo stesso dovranno rimanere nell'esclusiva proprietà del VENDITORE (o dei suoi licenzianti).

- 13.2. Il CLIENTE manleverà e terrà indenne il VENDITORE contro tutte le perdite, costi, pretese e spese ragionevoli (incluse le spese legali) relative a domande, procedimenti o contestazioni che potrebbero essere presentate da terzi circa un'asserita violazione o appropriazione indebita dei loro diritti (in particolare, DPI o concorrenza sleale) in relazione a (i) PRODOTTI fabbricati dal VENDITORE in conformità alle specifiche o alle istruzioni del CLIENTE o (ii) PRODOTTI finiti, semifiniti o intermedi forniti dal CLIENTE o per conto suo.

- 13.3. Il CLIENTE dovrà, a sue spese, eseguire tali ulteriori documenti, intraprendere tali azioni e fare tali adempimenti, come può essere richiesto dal VENDITORE per dare piena efficacia all'Articolo 13.1.

## 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 14.1. Ciascuna PARTE rispetterà tutti i requisiti applicabili del Regolamento UE 67/2016 ("GDPR") e di qualsiasi legge nazionale applicabile

relativa al trattamento dei dati personali e alla protezione dei dati (insieme al GDPR, la "LEGISLAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"). Qualsiasi termine non definito nel presente Articolo ha il significato come indicato nel GDPR. Le PARTI riconoscono e acconsentono che tutti i DATI PERSONALI forniti da una PARTE all'altra sarà un trasferimento di DATI PERSONALI tra TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (sebbene le PARTI riconoscono e acconsentono che loro sono i TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI in comune in relazione ai DATI PERSONALI, pertanto i "CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO" come definito nel GDPR).

## 15. ANTICORRUZIONE & SANZIONI ECONOMICHE

- 15.1. Il CLIENTE si impegnerà a rispettare ogni legge applicabile in materia di sanzioni economiche e controllo delle esportazioni. Se, in qualsiasi momento, la legge rende l'esecuzione delle obbligazioni del VENDITORE impossibile o illecita, il VENDITORE avrà il diritto di cancellare l'ORDINE ACCETTATO e di cessare il rapporto con il CLIENTE senza nessuna responsabilità per il VENDITORE.
- 15.2. Il CLIENTE dovrà (i) conformarsi ai requisiti di tutte le leggi anticorruzione applicabili, siano essi nazionali o estere, incluso il "Bribery Act 2010" del Regno Unito, il "Foreign Corrupt Practices Act" degli Stati Uniti e la "Loi Sapin II" francese, e non farà, prometterà, offrirà di effettuare, accettare o sollecitare alcun pagamento o trasferire alcunché di valore (direttamente o indirettamente) a qualsiasi (a) individuo, (b) società, (c) associazione, (d) partnership, o (e) ente pubblico che, agendo o meno in veste ufficiale, sia in grado di influenzare, assicurare o mantenere qualsiasi attività commerciale e/o fornire qualsiasi vantaggio finanziario o di altro tipo a se stesso o ad APTAR; (ii) tenere accurati libri contabili e registri in relazione all'ORDINE e, su richiesta di APTAR, renderli disponibili per la consultazione.
- 15.3. La violazione da parte del CLIENTE dei termini del presente Articolo 15 sarà considerata una violazione rilevante e APTAR potrà immediatamente risolvere l'ORDINE ACCETTATO in qualsiasi momento con effetto immediato.

## 16. VARIE

- 16.1. Le presenti CGV e l'ORDINE ACCETTATO non creeranno e gli stessi non saranno interpretate come comportanti la creazione di partnership o rapporti di agenzia tra le PARTI.
- 16.2. Fatto salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nelle presenti CGV o nell'ORDINE ACCETTATO, nessuna previsione delle presenti CGV o dell'ORDINE ACCETTATO potrà essere fatta valere ad opera di qualsiasi terzo soggetto.
- 16.3. Le presenti CGV e l'ORDINE ACCETTATO (insieme a qualsiasi documento ivi indicato o in essi indicato incluso, per evitare qualsiasi dubbio, le SPECIFICHE) rappresentano l'intero accordo e intese tra le PARTI e sostituiscono tutti i precedenti contratti, intese e accordi (sia orali che scritti) in relazione alla materia delle presenti CGV e di tali documenti. Il CLIENTE riconosce che sottoscrive le presenti CGV e qualsiasi ORDINE ACCETTATO senza fare affidamento su qualsiasi impegno, garanzia o dichiarazione resi dal VENDITORE o per suo conto diversi da quelli espressamente contenuti nelle presenti CGV e in qualsiasi ORDINE ACCETTATO, purché nulla del presente Articolo limiti o escluda la responsabilità del VENDITORE per frode o dichiarazione fraudolenta.
- 16.4. Le PARTI riconoscono che l'uscita del Regno Unito dalla Unione Europea potrà avere un impatto sul mercato dei PRODOTTI e/o sulle attività di APTAR. Pertanto, se APTAR ritiene che è necessario o opportuno modificare i termini di un ORDINE ACCETTATO dovuto all'uscita del Regno Unito dalla Unione Europea, APTAR comunicherà ciò al CLIENTE e le PARTI cercheranno in buona fede di concordare le relative modifiche all'ORDINE ACCETTATO non appena ragionevolmente possibile e in ogni caso entro 10 giorni di calendario dalla comunicazione di APTAR. Gli obblighi di APTAR in relazione al relativo ORDINE ACCETTATO saranno sospese mentre le PARTI cercheranno di concordare le modifiche. Se le PARTI non possono concordare la modifica entro il termine di 10 giorni di calendario allora APTAR, senza responsabilità, avrà il diritto di risolvere immediatamente l'ORDINE ACCETTATO.
- 16.5. Fatto salvo l'Articolo 12 e nonostante eventuali DPI di proprietà del CLIENTE, il VENDITORE può esporre, menzionare o presentare in formati multimediali di pubblico dominio, inclusi, a titolo esemplificativo, fiere, mostre o esposizioni, e in qualsiasi comunicato stampa o materiale pubblicitario o commerciale, qualsiasi prodotto finito del CLIENTE che incorpori i PRODOTTI forniti dal VENDITORE. Con tali esposizioni si intendono promuovere i PRODOTTI del VENDITORE.

## 17. LEGGE APPLICABILE – GIURISDIZIONE

- 17.1. Le CGV, l'ORDINE ACCETTATO e tutti i contratti stipulati ai sensi delle stesse e i diritti e gli obblighi delle PARTI (contrattuali o extracontrattuali) saranno regolati e interpretati ai sensi della legge italiana. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sulla Vendita Internazionale di Beni.
- 17.2. Le parti concordano che qualsiasi controversia derivante o connessa alle presenti CGV, all'ORDINE ACCETTATO e a tutti i contratti stipulati ai sensi delle stesse o le controversie relative a rapporti giuridici (incluse le obbligazioni extracontrattuali) costituiti in base ad esse o connessi ad esse sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva dei giudici del luogo in cui si trova la sede legale del VENDITORE al momento della CONFERMA D'ORDINE da parte dello stesso VENDITORE.

Nome legale del CLIENTE:

Qualifica:

Data:

Firma:

Ai sensi degli Articoli 1341 e 1342 del codice civile, il CLIENTE approva espressamente e specificamente le seguenti clausole: 3 (Ordini), 4 (Produzione-Quantità), 5 (Consegne), 6 (Prezzo - Pagamento), 7 (Proprietà - Rischi), 8 (Garanzia), 9 (Controlli alla Consegna – Reclami), 10 (Responsabilità), 11 (Forza Maggiore), 13 (Proprietà intellettuale) 17 (Legge Applicabile – Giurisdizione).

Nome legale del CLIENTE:

Qualifica:

Data:

Firma: